



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO

**LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI
ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA'
SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA
DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE,
DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI
ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

documento deliberato in data 02/12/2024

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Premessa

1. La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico adotta le seguenti misure per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale tra tutti i tesserati specie se di minore età, nonché per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sulle pari opportunità.
2. A tal fine la Federazione italiana Nuoto Paralimpico fornisce le presenti Linee Guida alle proprie affiliate ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dell'art. 2 dello Statuto Federale e secondo le disposizioni rivolte a tutti gli organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e da Comitato Italiano Paralimpico, affinché adottino modelli organizzativi e di gestione e codici di condotta che rispondano alla normativa in vigore, dandone la più ampia diffusione al proprio interno per portarli a conoscenza dei propri tesserati. Della loro adozione e della diffusione le associazioni e società affiliate devono dare immediata notizia alla FINP.

ART. 1 (Linee Guida – Obiettivi)

Obiettivi delle presenti Linee Guida sono:

- a) la promozione dei diritti dei tesserati di cui all'art. 14 dello Statuto federale e il rispetto del principio di lealtà, di non violenza, di non discriminazione, del divieto di dichiarazioni lesive della reputazione, del dovere di riservatezza e del principio di imparzialità di cui al Codice Paralimpico di Comportamento Sportivo;
- b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto di tutti i tesserati, in particolare dei minori, garantiscano l'uguaglianza e valorizzino le diversità;
- c) la consapevolezza dei tesserati dei propri diritti, doveri, obblighi e tutele;
- d) l'individuazione da parte delle società affiliate di adeguate misure, procedure e politiche che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie dei tesserati minori, il coinvolgimento attivo nel rispetto di dette misure e procedure da parte di tutti coloro che partecipano alle attività della società affiliata;
- e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e la tutela effettiva dei segnalanti.

ART. 2 (Fattispecie di violazioni)

Le presenti Linee Guida tendono a prevenire in particolare le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) **“abuso psicologico”** inteso come qualunque atto che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) **“abuso fisico”** qualunque condotta consumata o tentata in grado di minare l'integrità psicofisica del tesserato. Tra questo tipo di condotte rientra anche l'imposizione di carichi di allenamento al fine di migliorare la performance atletica non adeguati in base all'età, al genere, alle capacità fisiche. In questo ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di sostanze comunque vietate da norme vigenti o pratiche doping;
- c) **“molestie sessuali”** qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale anche consistente in osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate, ovvero ogni forma di comunicazione a contenuto sessuale anche con effetto degradante o umiliante;
- d) **“abuso sessuale”** comportamento con contatto o senza contatto che costringa il tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell'osservare il tesserato in condizioni non appropriate rispetto al contesto dell'attività da svolgere;
- e) **“negligenza”** intesa come il mancato intervento di dirigenti, tecnici o qualsiasi tesserato che anche in ragione dei doveri che derivano dal loro ruolo pur avendo conoscenza di violazioni dei doveri di cui al presente documento omettono di intervenire per evitare situazioni di danno o di pericolo di danno. Rientra nel comportamento negligente il sistematico atteggiamento di *“disinteresse e incuria”* rispetto ai bisogni fisici, medici, educativi ed emotivi del tesserato;
- f) **“bullismo e cyberbullismo”** qualsiasi comportamento offensivo o aggressivo che un singolo o più soggetti possono mettere in atto attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione ai danni di uno o più tesserati per intimidirli, turbarli, metterli a disagio, isolarli;
- g) **“comportamenti discriminatori”** basati su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

ART. 3 (Modello organizzativo e di controllo)

Le associazioni e società sportive affiliate, che non lo abbiano già fatto, devono predisporre e adottare entro il 31.1.2025 modelli organizzativi e di controllo, affinché i suddetti comportamenti vengano prevenuti ed evitati, *in primis* pubblicando le presenti Linee Guida sul sito della società e affiggendole nella sede e nei locali di allenamento della stessa. I provvedimenti adottati dalla associazione o società sportiva sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'affiliata e delle persone tesserata.

I modelli da adottare dovranno prevedere misure che favoriscano:

- a) Il pieno sviluppo della personalità dell'atleta,
- b) la sua partecipazione all'attività sportiva attraverso l'inclusione e la valorizzazione delle diversità;

- c) la predisposizione di misure che assicurino l'accesso ai locali durante gli allenamenti e, soprattutto per i tesserati minori, anche a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o a soggetti a cui è affidata la cura degli atleti o loro delegati;
- d) l'assistenza da parte di medici sportivi, psicologi e operatori sanitari anche al fine di monitorare che sia rispettata la disciplina vigente contro violenze e abusi;
- e) la disponibilità di competenze specialistiche per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- f) l'individuazione delle specifiche situazioni di rischio, volta a verificare in quali occasioni sia possibile la realizzazione di condotte non conformi ai principi del modello organizzativo (es. viaggi, trasferte e pernotti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive di qualsiasi livello).

Ambito soggettivo di applicazione del modello organizzativo e di gestione, è costituito dai tesserati della affiliata, da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con l'affiliata o comunque partecipano alla sua attività (atleti, dirigenti, tecnici, ecc), genitori e tutori, il personale dipendente, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i volontari.

ART. 4 (Nomina del *Safeguarding Officer* nelle associazioni e società sportive)

Le associazioni e società sportive affiliate oltre ad adottare modelli organizzativi e di controllo devono dotarsi di codici di condotta conformi alle presenti Linee Guida ed entro il 31 gennaio 2025 designare un Responsabile delle politiche di *Safeguarding* (il c.d. *Safeguarding Officer*), così come previsto dall'art. 33, comma 6 del D.lgs n.36 /2021 che è il soggetto incaricato di prevenire e verificare le eventuali situazioni di pericolo o abusi in corso e di intervenire nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva. La norma citata prevede anche che le società e associazioni sportive diano comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori alla Federazione di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

I compiti legati al *Safeguarding* possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo, con decisione da sottoporre a ratifica dell'assemblea nella prima occasione utile, individuando una persona che sia un tesserato ma con caratteristiche di indipendenza e autonomia e che abbia competenze e sensibilità sulle tematiche del *Safeguarding*.

ART. 5 (Codice di condotta)

Le società affiliate, oltre ai modelli organizzativi, ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 28/02/2021, devono adottare codici di condotta a tutela dei tesserati ed in particolare dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, stabilendo obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:

- a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- b) all'educazione per la formazione e svolgimento di una pratica sportiva sana in un ambiente sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare se minori, e la loro effettiva partecipazione all'attività sportiva secondo le loro aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;

c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

d) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione. A tale scopo le società hanno l'obbligo di richiedere, ai soggetti che impiegano per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con atlete e atleti minori, un certificato del casellario giudiziale come previsto dal combinato dell'art 2 del D.lgs n. 39/2014 e dell'art. 33, comma 7 del D.Lgs n.36/2021. In attesa del rilascio di detta certificazione il lavoratore o il volontario che l'abbia richiesta può compilare e produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiara di non aver violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del D.Lgs 198/2006, ovvero di non essere stato condannato in via definitiva per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600 quater, 600 quinquies e 609-octies e 609-undecies del codice penale. Anche il *Safeguarding Officer* della società affiliata, dato il ruolo che riveste, accettando la nomina, deve produrre il certificato penale del casellario giudiziale come previsto dai citati articoli 2 del D.lgs n. 39/2014 e 33, comma 7 del D.Lgs 36/2021.

ART. 5 bis (Sanzioni)

L'attuazione delle politiche di *Safeguarding*, nel caso di comportamenti posti in essere in violazione del codice di condotta e costituenti le fattispecie di cui all'art. 2 delle presenti Linee Guida, naturalmente non esclude o sostituisce la competenza della giustizia ordinaria, alla quale è comunque necessario rivolgersi in tutte le situazioni che lo dovessero richiedere. Di fronte a comportamenti che, pur non rappresentando fattispecie rilevanti penalmente, sono descritte nei codici di condotta come violenze o condizioni di discriminazione si deve azionare il sistema sanzionatorio sportivo, anche con provvedimenti cautelativi e/o preventivi garantendo le condizioni affinché detti comportamenti lesivi vengano segnalati al Responsabile del *Safeguarding*; questo valutati i fatti, raccolte le testimonianze e acquisiti gli elementi necessari, ove ne ricorrano le condizioni, è tenuto ad assumere le opportune iniziative presso gli organi societari e esse ne ricorrono gli estremi a investire gli organi di giustizia della Federazione tramite l'Ufficio della Procura Federale.

Alle affiliate che abbiano violato i doveri di cui alla lettera d) dell'art. 5 e ai soggetti tesserati che abbiano tenuto comportamenti che integrano forme di abuso, violenza e discriminazione, si applicano le sanzioni disciplinari previste alla Parte Seconda, capo 2 del Regolamento di Giustizia federale. Alle associazioni o società sportive che abbiano tesserato soggetti condannati per taluno dei reati di cui al citato art. 2 del D.Lgs n. 39/2014, ovvero abbiano subito sanzioni interdittive all'esercizio di attività che implicano contatti diretti e regolari con minori, vengono comminate sanzioni di grado non inferiore alla sospensione o radiazione previste all'art. 66 del citato Regolamento di Giustizia.

I doveri di lealtà, probità e correttezza, ispiratori delle Linee Guida sono anche posti alla base del sistema di giustizia sportiva; la loro violazione comporta, con il giusto criterio di specificità e proporzionalità, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 60 del Regolamento di Giustizia federale, fermi restando i procedimenti e le sanzioni previsti dagli accordi e dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 6 (Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*)

Ai sensi del citato art. 33. Comma 6, del D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, con delibera del Consiglio Federale nomina il Responsabile per la FINP contro

abusi, violenze e discriminazioni. Il *Safeguardian Officer* federale ha l'incarico di vigilare sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle associazioni e società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché dei codici di condotta di cui agli articoli 3 e 5 e sulla nomina del responsabile di cui all'art. 4, nonché di segnalare le violazioni dei predetti obblighi al Segretario Generale e all'Ufficio del Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile Federale delle politiche di *Safeguarding* relaziona con cadenza semestrale sulle misure, iniziative e interventi realizzati al Comitato Italiano Paralimpico.

Art. 7 (Disposizione finale)

L'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva dei codici di condotta e della nomina del responsabile delle politiche di *Safeguarding* a decorrere dal 1 febbraio 2025 è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'associazione o della società sportiva affiliata.

Il mancato adeguamento agli obblighi di cui alle presenti Linee Guida costituisce violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Safeguarding Officer - Dott.ssa Cecilia Somigli

segreteria.safeguarding@finp.it